ROSSI & ASSOCIATI
Corporate Advisors

Main Office: Via S. Radegonda, 8 – Milano
www.rossiassociati.it
Tel + 39 02.874271 Fax + 39 02.72099377

CIRCOLARE

Maggio 2019 – nr. 3

Tutte le informazioni sono tratte, previa critica rielaborazione,
da normativa, riviste e stampe specializzate
Per ulteriori informazioni contattare direttamente lo Studio
(Tel.02/874271 – Fax 02/72099377, e-mail: info@rossiassociati.com)

super-ammortamenti 2019 - novità del DL “crescita”

Art. 1 del DL 30.4.2019 n. 34

IMPRESE ED ESERCENTI ARTI E PROFESSIONI

L’art. 1 del DL 34/2019 (c.d. DL “crescita”) prevede la reintroduzione dei super-ammortamenti, con maggiorazione pari al 30%.

Soggetti beneficiari

L’agevolazione spetta:

- ai soggetti titolari di reddito d’impresa;
- agli esercenti arti e professioni.

Ambito temporale

Sono oggetto dell’agevolazione gli investimenti effettuati:

- dall’1.4.2019 al 31.12.2019;
- ovvero, nel termine “lungo” del 30.6.2020, a condizione che entro la data del 31.12.2019 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.

Tetto massimo agli investimenti

Sono agevolabili gli investimenti nel limite di 2,5 milioni di euro, per cui il beneficio non spetta per la parte eccedente.

Esclusioni

Sono espressamente esclusi i veicoli di cui all’art. 164 co. 1 del TUIR, ma l’agevolazione continua a spettare per mezzi di trasporto diversi (autobus e autocarri).

Restano ferme le disposizioni di cui all’art. 1 co. 93 della L. 208/2015, per cui restano esclusi dai super-ammortamenti:

- i beni materiali strumentali per i quali il DM 31.12.88 stabilisce coefficienti di ammortamento inferiori al 6,5%;
- gli acquisti di fabbricati e di costruzioni;
- i beni di cui all’Allegato 3 alla L. 208/2015.

tassazione agevolata degli utili reinvestiti (c.d. “mini-ires”) - Novità del dl “crescita”

Art. 2 del DL 30.4.2019 n. 34

IMPRESE

L’art. 2 del DL 34/2019 riscrive in modo integrale la disciplina della c.d. “mini IRES”, abrogando al contempo la disciplina originaria (art. 1 co. 28 ss. della L. 30.12.2018 n. 145), la quale non trova quindi mai concreta applicazione.

Rispetto a quest’ultima, la nuova disciplina:

- limita il risparmio d’imposta (3,5 punti percentuali, contro i 9 originari);
- semplifica, però, il procedimento di calcolo, prevedendo quale presupposto il solo accantonamento di utili a riserva, e non più l’effettuazione di investimenti e/o l’incremento dell’occupazione.

Soggetti interessati

L’agevolazione riguarda:

- i soggetti IRES di cui all’art. 73 co. 1 del TUIR: società di capitali, enti commerciali, enti non commerciali (che esercitano attività d’impresa), nonché stabili organizzazioni di imprese non residenti;
- gli imprenditori individuali, le snc e le sas, purché in contabilità ordinaria.

Reddito agevolato

L’agevolazione si sostanzia nell’assoggettamento ad IRES con un’aliquota ridotta della parte del reddito d’impresa corrispondente agli utili accantonati a riserve disponibili, se realizzati a decorrere dall’esercizio in corso al 31.12.2018, nel limite dell’incremento di patrimonio netto.

Aliquota IRES ridotta

L’aliquota IRES ridotta, in sostanza, è pari al:

- 22,5% per il 2019;
- 21,5% per il 2020;
- 21% per il 2021;
- 20,5% dal 2022 (a regime).

Disposizioni attuative

Le disposizioni attuative della nuova agevolazione saranno stabilite con decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze.

patent box - determinazione diretta in alternativa al *ruling* - Novità del dl "crescita"

Art. 4 del DL 30.4.2019 n. 34

IMPRESE

I soggetti titolari di reddito di impresa che optano per il *Patent box* possono scegliere, in alternativa alla procedura di *ruling*, di determinare e dichiarare il reddito agevolabile direttamente.

Ripartizione in tre quote annuali

I soggetti che esercitano la suddetta opzione ripartiscono la variazione in diminuzione in tre quote annuali di pari importo, da indicare nella dichiarazione dei redditi e dell'IRAP relativa al periodo di imposta in cui viene esercitata tale opzione e in quelle relative ai due periodi d'imposta successivi.

Decorrenza

L'opzione si applica a partire dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del DL (quindi dal 2019, per i soggetti "solari").

L'opzione è applicabile, per espressa previsione, anche nel caso in cui sia in corso la procedura di *ruling*, a condizione che non sia stato concluso il relativo accordo. In tal caso, il contribuente dovrà comunicare all'Agenzia delle Entrate in maniera espressa la volontà di rinunciare alla procedura stessa.

regime degli impatriati e rientro ricercatori e docenti - Novità del dl "crescita"

Art. 5 del DL 30.4.2019 n. 34

LAVORATORI IMPATRIATI, RICERCATORI E DOCENTI

L'art. 5 del DL 34/2019 apporta rilevanti modifiche:

- al regime degli "impatriati" di cui all'art. 16 del DLgs. 147/2015;
- all'agevolazione per il rientro di ricercatori e docenti di cui all'art. 44 del DL 78/2010.

Regime degli impatriati

Con riferimento ai soggetti che trasferiscono la residenza in Italia dal 2020, viene previsto che i redditi di lavoro dipendente, assimilati a quelli di lavoro dipendente e i redditi di lavoro autonomo prodotti in Italia concorrono alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 30% del loro ammontare (quindi con incremento della riduzione del reddito imponibile dall'attuale 50% al 70%).

Tale misura è ridotta al 10% per i soggetti che trasferiscono la residenza in una delle seguenti regioni: Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sardegna e Sicilia.

L'agevolazione è estesa anche ai soggetti che iniziano un'attività d'impresa in Italia.

Al fine di beneficiare della nuova versione dell'agevolazione:

- i lavoratori non devono essere stati residenti in Italia nei due periodi d'imposta precedenti il predetto trasferimento e si impegnano a risiedere in Italia per almeno 2 anni;
- l'attività lavorativa deve essere prestata prevalentemente nel territorio italiano.

Possono accedere alla nuova versione dell'agevolazione anche i lavoratori impatriati non iscritti all'AIRE rientrati in Italia dall'1.1.2020, purché abbiano avuto la residenza in un altro Stato ai sensi di una convenzione contro le doppie imposizioni sui redditi nei due periodi d'imposta antecedenti il trasferimento.

È prevista una prosecuzione dell'agevolazione per ulteriori cinque periodi d'imposta in presenza di specifiche condizioni (numero di figli minorenni o a carico, acquisto dell'unità immobiliare di tipo residenziale in Italia).

Ricercatori e docenti

Per i soggetti che trasferiscono la residenza in Italia dal 2020 viene previsto:

- l'incremento da 4 a 6 anni della durata del regime di favore fiscale;
- il prolungamento della durata dell'agevolazione fiscale a 8, 11 e 13 anni, in presenza di specifiche condizioni (numero di figli minorenni o a carico, acquisto dell'unità immobiliare di tipo residenziale in Italia).

Possono accedere alla nuova versione dell'agevolazione anche i docenti e ricercatori italiani non iscritti all'AIRE rientrati in Italia dall'1.1.2020, purché abbiano avuto la residenza in un altro Stato ai sensi di una convenzione contro le doppie imposizioni sui redditi nei due periodi d'imposta precedenti il trasferimento in Italia.

bonus aggregazioni - Novità del dl "crescita"

Art. 11 del DL 30.4.2019 n. 34

IMPRESE

L'art. 11 del DL 34/2019 prevede la reintroduzione del c.d. "*bonus* aggregazioni" per le operazioni straordinarie di fusione, scissione e conferimento d'azienda realizzate dall'1.5.2019 (data di entrata in vigore del DL) al 31.12.2022.

Riconoscimenti fiscale gratuito dei maggiori valori

Per i soggetti indicati nell'art. 73 co. 1 lett. a) del TUIR che risultano dalle suddette operazioni di aggregazione aziendale, si considera riconosciuto, ai fini fiscali, il maggior valore attribuito ad avviamento e quello attribuito ai beni strumentali materiali e immateriali, per un ammontare complessivo non eccedente l'importo di 5 milioni di euro.

Il maggior valore attribuito ai beni è riconosciuto, ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP, a decorrere dall'esercizio successivo a quello in cui ha avuto luogo l'operazione di aggregazione aziendale.

condizioni

Le suddette disposizioni:

- si applicano qualora alle operazioni di aggregazione aziendale partecipino esclusivamente imprese operative da almeno 2 anni;
- non si applicano qualora le imprese che partecipano alle predette operazioni facciano parte dello stesso gruppo societario.

Informativa sulle erogazioni pubbliche - novità del dl "crescita"

Art. 35 del DL 30.4.2019 N. 34

TUTTI I SOGGETTI

Il DL 30.4.2019 n. 34 (c.d. "DL crescita") ha modificato in modo sostanziale la disciplina sulla trasparenza delle erogazioni pubbliche introdotta dalla L. 124/2017.

Ambito soggettivo di applicazione

La disciplina in esame si applica alle:

- associazioni di protezione ambientale;
- associazioni dei consumatori;
- altre associazioni, ONLUS e fondazioni;
- cooperative sociali che svolgono attività in favore degli stranieri;
- imprese.

Gli enti non commerciali e le cooperative sociali che svolgono attività in favore degli stranieri devono adempiere all'obbligo di informativa mediante pubblicazione sul proprio sito Internet o analoghi portali digitali, entro il 30 giugno di ogni anno.

Le imprese soggette a registrazione presso il Registro delle imprese devono adempiere all'obbligo informativo nella Nota integrativa del bilancio d'esercizio e dell'eventuale bilancio consolidato.

I soggetti che redigono il bilancio in forma abbreviata e i soggetti non tenuti alla redazione della Nota integrativa (imprenditori individuali, società di persone e micro imprese) assolvono all'obbligo mediante pubblicazione su propri siti Internet o, in mancanza, sui portali digitali delle associazioni di categoria di appartenenza, entro il 30 giugno di ogni anno.

Ambito oggettivo di applicazione

Gli obblighi di informativa riguardano (per tutti i soggetti interessati) "*sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria*".

Il beneficio economico ricevuto è oggetto di informativa, quindi, indipendentemente dalla forma (sovvenzioni o altro) e dalla circostanza che sia in denaro o in natura.

Sono esclusi dalla disciplina i vantaggi ricevuti dal beneficiario sulla base di un regime generale (come le agevolazioni fiscali o i contributi che vengono dati a tutti i soggetti che soddisfano determinate condizioni).

Gli obblighi di trasparenza non si applicano alle attribuzioni che costituiscono un corrispettivo per una prestazione svolta o una retribuzione per un incarico ricevuto.

Modalità di rendicontazione

Gli obblighi di informativa riguardano gli importi "*effettivamente erogati*" e, quindi, ai fini della rendicontazione, occorre applicare il criterio di cassa.

Provenienza delle erogazioni

Gli obblighi di informativa riguardano gli importi erogati, nell'esercizio finanziario precedente, dalle Pubbliche Amministrazioni e dai soggetti ad esse assimilati.

Erogazioni indicate nel Registro nazionale degli aiuti di Stato

Per gli aiuti di Stato e gli aiuti *de minimis* contenuti nel Registro nazionale degli aiuti di Stato, non devono essere rispettati gli obblighi di trasparenza, a condizione che l'esistenza degli aiuti venga dichiarata nella Nota integrativa del bilancio oppure sul sito Internet o sul portale digitale delle associazioni di categoria di appartenenza.

Limite che esclude gli obblighi di pubblicazione

L'obbligo di pubblicazione non si applica ove l'importo monetario di sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti erogati sia inferiore a 10.000,00 euro nel periodo considerato.

Decorrenza

Gli obblighi informativi si applicano a partire dall'esercizio finanziario 2018 e riguardano gli importi "*erogati nell'esercizio finanziario precedente*".

L'obbligo informativo deve essere adempiuto, quindi, per la prima volta:

- per le imprese tenute alla pubblicazione nella Nota integrativa, in sede di approvazione dei bilanci relativi all'esercizio 2018;
- per gli enti non commerciali e le imprese tenute alla pubblicazione sui siti Internet o sui portali digitali, entro e non oltre il 30.6.2019.

Regime sanzionatorio

A partire dall'1.1.2020, l'inosservanza degli obblighi di pubblicazione (sia da parte delle imprese che da parte degli enti non commerciali) comporta una sanzione pari all'1% degli importi ricevuti con un importo minimo di 2.000,00 euro, nonché la sanzione accessoria dell'adempimento agli obblighi di pubblicazione.

Decorsi 90 giorni dalla contestazione senza che il trasgressore abbia ottemperato agli obblighi di pubblicazione, si applica la sanzione della restituzione integrale del beneficio ai soggetti eroganti.

Cooperative sociali che svolgono attività in favore degli stranieri

Le cooperative sociali che svolgono attività in favore degli stranieri sono tenute a pubblicare (oltre alle informazioni sulle erogazioni pubbliche sopra riportate), trimestralmente nei propri siti Internet o portali digitali, l'elenco dei soggetti a cui sono versate somme per lo svolgimento di servizi finalizzati ad attività di integrazione, assistenza e protezione sociale.

enti assistenziali - decommercializzazione - Novità del dl "crescita"

Art. 14 del DL 30.4.2019 n. 34

ENTI NON COMMERCIALI

L'art. 14 del DL 34/2019 consente agli enti associativi assistenziali di restare nell'ambito applicativo della decommercializzazione di cui all'art. 148 co. 3 del TUIR.

Nello specifico, intervenendo direttamente sul citato art. 148 del TUIR, dopo la parola "religiose" viene inserita la parola "assistenziali".

In tal modo, le associazioni assistenziali potranno continuare ad avvalersi della citata previsione di decommercializzazione prevista dal TUIR, anche dopo l'operatività delle disposizioni del Codice del Terzo settore

deducibilità imu degli immobili strumentali - novità del dl "crescita"

Art. 3 del DL 30.4.2019 n. 34

SOGGETTI IRES/IRPEF

L'art. 3 del DL 30.4.2019 n. 34 (c.d. DL "crescita") interviene nuovamente sulla misura della deducibilità dell'IMU relativa agli immobili strumentali dal reddito di impresa e di lavoro autonomo, aumentandola progressivamente a partire dal periodo di imposta 2019 "solare".

Analoghe percentuali di deducibilità operano per l'IMI della Provincia autonoma di Bolzano e l'IMIS della Provincia autonoma di Trento.

Evoluzione normativa

L'art. 14 co. 1 del DLgs. 23/2011 dispone che l'IMU degli immobili strumentali sia deducibile dalle imposte sui redditi nella misura del 20% a decorrere dal periodo di imposta in corso al 31.12.2014 (2014, per i soggetti "solari").

L'art. 1 co. 12 della L. 145/2018 (legge di bilancio 2019), intervenendo sull'art. 14 co. 1 del DLgs. 23/2011, fissava la percentuale di deducibilità dell'IMU al 40%. In assenza di un'espressa disposizione di decorrenza, la modifica avrebbe dovuto operare dall'1.1.2019, vale a dire, per i soggetti "solari", dal periodo d'imposta 2019.

Il DL "crescita" ha modificato l'illustrato contesto normativo prevedendo, al nuovo art. 14 co. 1 del DLgs. 23/2011, che la percentuale di deducibilità dell'IMU dal reddito d'impresa e di lavoro autonomo sia gradualmente aumentata come segue:

- 50% per il periodo di imposta successivo a quello in corso al 31.12.2018 (2019, per i soggetti "solari");
- 60% per il periodo di imposta successivo a quello in corso al 31.12.2019 e a quello in corso al 31.12.2020 (2020 - 2021, per i soggetti "solari");
- 70%, a regime, dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31.12.2021 (dal 2022, per i soggetti "solari").

Decorrenza dell'aumento della percentuale di deducibilità

La nuova percentuale del 50% avrà impatto, per la prima volta, in sede di compilazione del modello REDDITI 2020. Pertanto, la deducibilità nella misura del 40%, prevista dalla legge di bilancio 2019, non troverà mai applicazione.

vendite a distanza tramite piattaforme elettroniche - novità del dl "crescita"

Art. 13 del DL 30.4.2019 n. 34

SOGGETTI IVA

L'art. 13 del DL 34/2019 introduce nuovi obblighi informativi a carico dei soggetti passivi IVA che facilitano le vendite a distanza di beni tramite piattaforme *on line*. Al contempo, la norma differisce all'1.1.2021 l'applicazione degli obblighi previsti dall'art. 11-*bis* co. 11-15 del DL 135/2018 per le piattaforme *on line* che facilitano le vendite a distanza di alcuni prodotti elettronici.

nuovi obblighi informativi

Ai sensi dell'art. 13 del "DL crescita", i soggetti passivi IVA che facilitano, tramite l'uso di un'interfaccia elettronica (quale un mercato virtuale, una piattaforma, un portale o mezzi analoghi), le vendite a distanza di beni importati o di beni all'interno della UE sono tenuti a inviare periodicamente i dati relativi a tali operazioni.

L'invio dei dati deve essere effettuato con cadenza trimestrale, entro il mese successivo a ciascun trimestre, e il primo invio dovrà essere effettuato entro il mese di luglio 2019. Le modalità di trasmissione saranno definite con provvedimento dell'Agenzia delle Entrate.

Dati oggetto di trasmissione

Nello specifico, i soggetti che facilitano le vendite a distanza tramite piattaforme *on line* devono inviare, per ciascun fornitore:

- la denominazione, la residenza o il domicilio, l'indirizzo di posta elettronica;
- il numero totale delle unità vendute in Italia;
- il valore delle unità vendute in Italia, indicando, a scelta, l'ammontare totale dei prezzi di vendita o il prezzo medio di vendita.

effetti dell'omessa trasmissione dei dati

È altresì stabilito che, se il soggetto che facilita le vendite a distanza tramite piattaforme *on line* o simili omette di trasmettere, o trasmette in modo incompleto, i dati richiesti presenti sulla piattaforma è considerato debitore dell'imposta relativa alle suddette vendite, a meno che dimostri che l'IVA è stata assolta dal fornitore.

Efficacia dei nuovi obblighi

Gli obblighi in argomento sono entrati in vigore dall'1.5.2019 e troveranno applicazione fino al 31.12.2020.

Vendite a distanza di prodotti elettronici

L'art. 11-*bis* co. 11 - 15 del DL 135/2018 (conv. L. 12/2019), in vigore dal 13.2.2019, ha previsto specifici obblighi a carico delle piattaforme *on line* che facilitano (in presenza di determinate condizioni) le vendite a distanza di telefoni cellulari, *console* da gioco, *tablet PC* e *laptop*. In particolare, la norma ha introdotto una "finzione giuridica" in virtù della quale i prodotti elettronici oggetto delle vendite a distanza si considerano ricevuti e ceduti dal soggetto che ha facilitato l'operazione tramite la piattaforma *on line*.

L'art. 13 del DL 34/2019 differisce l'applicazione di tali obblighi all'1.1.2021 e stabilisce che i dati delle suddette vendite a distanza, ove effettuate nel periodo compreso tra il 13.2.2019 e l'1.5.2019, devono essere trasmessi entro il mese di luglio 2019, secondo le modalità che saranno individuate con il citato provvedimento dell'Agenzia delle Entrate.

FATTURAZIONE ELETTRONICA - VENDITA DEI TITOLI DI SOSTA

Risposta interpello Agenzia delle Entrate 9.5.2019 n. 135

SOGGETTI IVA

L'Agenzia delle Entrate, con la risposta a interpello 9.5.2019 n. 135, ha fornito alcuni chiarimenti sulle modalità di certificazione dei corrispettivi per la vendita di titoli di sosta acquistati da gestori istituzionali e da gestori privati.

DISCIPLINA RELATIVA ALLA VENDITA DEI DOCUMENTI DI VIAGGIO E DI SOSTA

Nonostante sia stato introdotto, dall'1.1.2019, l'obbligo generalizzato di documentare le cessioni di beni e le prestazioni di servizi mediante fattura elettronica trasmessa tramite SdI (fatte salve alcune specifiche eccezioni), come già rilevato dall'Agenzia delle Entrate in numerosi documenti di prassi (fra tutti la circ. 2.7.2018 n. 13), "pur nel limite della compatibilità" con il nuovo formato, restano fermi sia i precedenti chiarimenti in tema di fatturazione, che le deroghe previste dalle norme che regolano specifici settori.

È il caso della disciplina relativa alla vendita dei documenti di viaggio e di sosta e alla certificazione dei relativi corrispettivi, per la quale sono tuttora valide le disposizioni contenute nel DM 30.7.2009.

Con riferimento alle cessioni di documenti di sosta relativi ai parcheggi veicolari l'IVA è dovuta:

- dal soggetto che esercita l'attività di gestione dell'autoparcheggio (art. 1 co. 1 del DM 30.7.2009);
- "unitariamente" sulla base del prezzo di vendita al pubblico (art. 2 co. 4 del DM 30.7.2009).

Tale ultima disposizione conferma quanto previsto dal citato art. 74 co. 1 lett. e) del DPR

633/72, secondo cui le operazioni di vendita al pubblico di documenti sosta comprendono anche le relative prestazioni di intermediazione con rappresentanza, “nonché tutte le operazioni di compravendita effettuate dai rivenditori autorizzati”.

Il DM 30.7.2009 dispone inoltre che, in relazione a tali operazioni, l’imposta non venga indicata separatamente dal corrispettivo della prestazione, fatta eccezione per il caso in cui esse siano effettuate dall’esercente direttamente nei confronti di imprenditori, artisti o professionisti utilizzatori del servizio. In questo caso la fattura deve essere emessa entro novanta giorni dal ricevimento della richiesta (art. 1 co. 2 del DM 30.7.2009).

CHIARIMENTI DELLA RISPOSTA INTERPELLO 135/2019

L’istanza, sulla base della quale l’Agenzia delle Entrate ha formulato la risposta a interpello 135/2019, è stata presentata da un rivenditore che acquista titoli di sosta da gestori istituzionali e da gestori privati, rivendendoli successivamente agli utenti finali tramite portale.

Con riferimento a tale attività il soggetto passivo aveva già ottenuto un precedente chiarimento da parte dell’Amministrazione finanziaria, sulla base del quale veniva operata una distinzione fra il primo e il secondo caso. Nella risposta 135/2019, l’Agenzia delle Entrate, confermando il proprio precedente chiarimento, ha fornito indicazioni in ordine alle differenti fattispecie:

- cessioni di titoli di sosta di gestori istituzionali: si tratta di operazioni fuori campo IVA ai sensi dell’art. 4 co. 4 del DPR 633/72, che devono essere certificate mediante ricevuta emessa dal rivenditore;
- vendite di titoli di sosta di gestori privati: rientrano nel regime “monofase”;
  - nel caso in cui l’utilizzatore sia un consumatore finale, sono documentate da ricevuta emessa, in nome proprio dallo stesso rivenditore, senza separata indicazione dell’imposta, così come prescritto dall’art. 1 co. 2 del DM 30.7.2009 e con indicazione che trattasi di operazione non soggetta ai sensi dell’art. 74 co. 1 lett. e) del DPR 633/72;
  - nell’ipotesi in cui, invece, l’utilizzatore finale sia un soggetto passivo, sempre secondo quanto prescritto dall’art. 1 co. 2 del DM 30.7.2009, il rivenditore dovrà emettere fattura in formato elettronico (mediante il Sistema di Interscambio) “in nome e per conto del gestore privato del parcheggio”, il quale dovrà essere indicato nel campo “Soggetto emittente”. Nella e-fattura dovrà essere riportato l’importo dell’IVA conformemente a quanto prescritto dal DM 30.7.2009, e inserito, nel campo “Altri dati gestionali”, il riferimento al fatto che l’operazione è assoggettata al regime monofase di cui al già citato art. 74 co. 1 lett. e) del DPR 633/72.

applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale

Provv. Agenzia delle Entrate 10.5.2019 n. 126200

IMPRESE E LAVORATORI AUTONOMI

Con il provv. Agenzia delle Entrate 10.5.2019 n. 126200 sono stati definiti:

- i livelli di affidabilità fiscale cui corrispondono i diversi benefici previsti dal regime premiale;
- le modalità con cui gli intermediari abilitati alla trasmissione delle dichiarazioni reperiscono i dati per l'operatività degli ISA dal Cassetto fiscale dei contribuenti.

Regime premiale

In relazione ai diversi livelli di affidabilità fiscale conseguenti all'applicazione degli ISA (variabili da 1 a 10), possono essere riconosciuti determinati benefici.

Il provv. Agenzia delle Entrate 126200/2019 ha definito i benefici applicabili in relazione ai diversi livelli di affidabilità fiscale, anche per effetto dell'indicazione in dichiarazione di ulteriori componenti positivi.

In corrispondenza del livello di affidabilità pari a 8 sono riconosciuti:

- l'esonero dall'apposizione del visto di conformità sulla dichiarazione annuale per la compensazione dei crediti di importo non superiore a 50.000,00 euro annui relativi all'IVA, maturati nell'annualità 2019, e a 20.000,00 euro annui relativi alle imposte dirette e all'IRAP, maturati nel periodo d'imposta 2018;
- l'esonero dall'apposizione del visto di conformità sulla richiesta di compensazione del credito IVA infrannuale, maturato nei primi tre trimestri del 2020, per crediti di importo non superiore a 50.000,00 euro annui;
- l'esonero dall'apposizione del visto di conformità, ovvero dalla prestazione della garanzia, sulla richiesta di rimborso del credito IVA maturato sulla dichiarazione annuale per l'anno d'imposta 2019, per crediti d'importo non superiore a 50.000,00 euro annui;
- l'esonero dall'apposizione del visto di conformità, ovvero dalla prestazione della garanzia, sulla richiesta di rimborso del credito IVA infrannuale maturato nei primi tre trimestri dell'anno d'imposta 2020, per crediti di importo non superiore a 50.000,00 euro annui;
- l'anticipazione di un anno dei termini di decadenza per l'attività di accertamento (artt. 43 co. 1 del DPR 600/73 e 57 co. 1 del DPR 633/72), con riferimento al reddito d'impresa e di lavoro autonomo.

In corrispondenza del livello di affidabilità pari a 8,5 è riconosciuta l'esclusione degli accertamenti basati sulle presunzioni semplici di cui agli artt. 39 co. 1 lett. d) secondo periodo del DPR 600/73 e 54 co. 2 secondo periodo del DPR 633/72.

In corrispondenza del livello di affidabilità pari a 9 sono riconosciuti:

- l'esclusione della disciplina delle società non operative e in perdita sistematica;

- l'esclusione della determinazione sintetica del reddito complessivo (art. 38 del DPR 600/73), a condizione che il reddito complessivo accertabile non ecceda di due terzi il reddito dichiarato.

Conseguimento di redditi d'impresa e di lavoro autonomo

Nel caso in cui i contribuenti interessati dai benefici premiali conseguano, con riferimento ad un periodo d'imposta, sia redditi d'impresa sia redditi di lavoro autonomo, gli stessi accedono ai benefici se:

- per entrambe le categorie reddituali, applicano gli ISA, ove previsti;
- il punteggio attribuito a seguito dell'applicazione di ognuno di tali indici è pari o superiore a quello minimo individuato per l'accesso al beneficio stesso.

Esclusione dai benefici

I benefici relativi alla riduzione dei termini di accertamento, all'esclusione dalle società di comodo e all'esclusione/limitazione da alcune forme di accertamento non operano in caso di violazioni che comportano l'obbligo di denuncia penale per uno dei reati previsti dal DLgs. 74/2000.

reperibilità degli ulteriori dati per l'applicazione degli isa

Il giudizio di affidabilità fiscale espresso dagli ISA presuppone l'indicazione:

- dei dati contabili e strutturali riferiti all'attività d'impresa o di lavoro autonomo per il periodo d'imposta di riferimento (es. 2018 per il modello REDDITI 2019), come richiesti dai modelli ISA;
- degli ulteriori dati contenuti nelle banche dati dell'Agenzia delle Entrate che saranno resi disponibili nel Cassetto fiscale del contribuente.

Tali informazioni riguardano, a titolo esemplificativo, i componenti reddituali (ricavi, rimanenze, spese per lavoro dipendente, spese per servizi, ecc.) e i redditi di periodi precedenti, gli elementi risultanti dalla Certificazione Unica.

Tali informazioni sono direttamente utilizzate dai contribuenti interessati mediante il *software* applicativo degli ISA, oppure possono essere dagli stessi modificati, se non corretti, e successivamente utilizzati per l'applicazione degli indici (provv. 30.1.2019 n. 23721).

Adempimenti degli intermediari abilitati

Gli intermediari abilitati alla trasmissione delle dichiarazioni reperiscono il *file* contenente gli ulteriori dati rilevanti dal Cassetto fiscale dei contribuenti secondo le modalità indicate dal provv. 126200/2019:

- accedendo in modo puntuale al Cassetto fiscale del soggetto dal quale hanno acquisito la delega;
- oppure richiedendo i dati in modo massivo secondo le modalità di seguito riepilogate.

Gli intermediari senza delega alla consultazione del Cassetto fiscale devono preventivamente acquisire dai contribuenti le deleghe, unitamente a copia di un documento di identità in formato cartaceo o elettronico. Tali deleghe sono numerate e annotate, giornalmente, in un apposito registro cronologico, con indicazione di:

- numero progressivo e data della delega;
- codice fiscale e dati anagrafici/denominazione del contribuente delegante;

- estremi del documento di identità del sottoscrittore della delega.

Gli intermediari che hanno acquisito apposita delega, nonché quelli che già in precedenza erano stati delegati alla consultazione del Cassetto fiscale, trasmettono, mediante ENTRATEL, un *file* con l'elenco dei contribuenti per cui si dispone della delega e per cui si richiedono i dati. Il *file* è predisposto mediante un apposito *software* e trasmesso a partire dalla data che sarà indicata sul sito dell'Agenzia delle Entrate.

L'attivazione della fornitura massiva dei dati è subordinata alla positiva verifica che la delega sia attiva alla data di invio della richiesta, oppure alla positiva verifica degli elementi di riscontro.

Entro 5 giorni dall'invio del *file*, viene rilasciata una ricevuta nella quale sono indicati eventuali errori nelle richieste trasmesse. In caso di errori, i dati richiesti per i soggetti segnalati non sono consegnati agli intermediari, i quali dovranno trasmettere un nuovo *file* con i dati corretti.

La data a partire dalla quale sarà possibile prelevare i *file* contenenti i dati sarà indicata sul sito dell'Agenzia delle Entrate.

Entro 20 giorni lavorativi dalla data in cui sono stati resi disponibili, i *file* contenenti i dati sono cancellati dall'area autenticata del sito internet dei servizi telematici.

Definizione degli errori formali

Circ. Agenzia delle Entrate 15.5.2019 n. 11

TUTTI I SOGGETTI

L'art. 9 del DL 119/2018 consente di definire "I*e irregolarità, le infrazioni e le inosservanze di obblighi o adempimenti, di natura formale, che non rilevano sulla determinazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi, dell'IVA e dell'IRAP e sul pagamento dei tributi, commesse fino al 24.10.2018*".

È necessario pagare 200,00 euro per periodo d'imposta, a prescindere dal numero di violazioni commesse (è possibile pagare in due rate, che scadono il 31.5.2019 e il 2.3.2020), e la rimozione della violazione va effettuata entro il 2.3.2020.

La circ. Agenzia delle Entrate 15.5.2019 n. 11 ha fornito chiarimenti sull'istituto, elencando le violazioni che, ad avviso dell'Erario, possono o meno rientrare nella sanatoria in oggetto.

Violazioni definibili

Possono, secondo l'Agenzia delle Entrate, essere definite le seguenti violazioni:

- omessa o irregolare indicazione dei costi *black list* in dichiarazione (art. 8 co. 3-*bis* del DLgs. 471/97);
- violazioni in tema di modelli INTRASTAT;
- violazioni in tema di dichiarazioni di inizio, variazione e cessazione di attività (art. 35 del DPR 633/72);
- comunicazioni finanziarie (art. 10 del DLgs. 471/97; sebbene non specificato, dovrebbe trattarsi sia di quelle mensili sia di quelle annuali);
- violazioni in tema di competenza fiscale in cui non c'è stato danno per l'Erario, punite nella misura di 250,00 euro dall'art. 1 co. 4 del DLgs. 471/97;

- tardiva trasmissione delle dichiarazioni ad opera degli intermediari (art. 7-*bis* del DLgs. 241/97);
- dichiarazione inesatta (art. 8 del DLgs. 471/97), inclusa l'ipotesi in cui la dichiarazione sia stata trasmessa per Posta e non in via telematica;
- irregolarità od omessa fatturazione di operazioni esenti/non imponibili/escluse ove non ci sia stato riflesso sulla determinazione del reddito (art. 6 co. 2 del DLgs. 471/97);
- omessa comunicazione della proroga o della risoluzione del contratto assoggettato a cedolare secca (art. 3 co. 3 del DLgs. 23/2011);
- detrazione dell'IVA addebitata in eccesso ma assolta dalla controparte, per le violazioni commesse dall'1.1.2018 (art. 6 co. 6 del DLgs. 471/97);
- irregolarità nelle comunicazioni delle liquidazioni IVA se l'imposta è stata correttamente assolta.

Violazioni non definibili

Non possono, secondo l'Agenzia delle Entrate, essere definite le seguenti violazioni:

- omessa presentazione del modello F24 a saldo zero;
- omessa trasmissione delle dichiarazioni ad opera degli intermediari (art. 7-*bis* del DLgs. 241/97). L'impostazione è certamente criticabile, siccome non c'è ragione per distinguere, ai fini delle violazioni degli intermediari, la dichiarazione tardiva da quella omessa, specie in quanto la sanzione è la medesima;
- irregolarità in tema di visto di conformità (art. 39 del DLgs. 241/97);
- irregolarità in tema di certificazioni uniche;
- omessa presentazione del modello per gli studi di settore, o dichiarazione di cause di inapplicabilità o di esclusione inesistenti, siccome ciò determina la possibilità di applicare il metodo induttivo extracontabile di cui all'art. 39 co. 2 lett. d-*ter* del DPR 600/73;
- irregolarità od omessa fatturazione di operazioni esenti/non imponibili/escluse ove ci sia stato riflesso sulla determinazione del reddito (art. 6 co. 2 del DLgs. 471/97);
- irregolarità, come la mancata opzione per la cedolare secca o per il consolidato fiscale, che sono sanabili mediante remissione *in bonis* (considerato che la norma ha una formula ampia, comprendendo "irregolarità, infrazioni e inosservanze di obblighi o adempimenti, di natura formale", vi sarebbe spazio per la tesi contraria);
- irregolarità nelle comunicazioni delle liquidazioni IVA se l'imposta non è stata correttamente assolta;
- omessa regolarizzazione del cessionario IVA (art. 6 co. 8 del DLgs. 471/97).

All'evidenza, molte violazioni ritenute dalla circolare non definibili rientrano invece nella nozione di violazioni formali, che non hanno una incidenza sulla formazione della base imponibile o sulla liquidazione del tributo. Si pensi alle comunicazioni delle liquidazioni IVA: oggettivamente, si tratta di un adempimento sanzionabile che ha natura formale. La circostanza che, nel contempo, può esserci il mancato assolvimento dell'imposta appare irrilevante, in quanto circostanza che dà luogo alle sanzioni da omesso versamento e/o all'infedeltà dichiarativa, violazioni entrambe non definibili e tecnicamente distinte dagli obblighi comunicativi.

Modello F24

Ai fini della compilazione del modello F24 (codice tributo "PF99", ris. Agenzia delle Entrate 21.3.2019 n. 37), occorre indicare, per le violazioni commesse in ambito dichiarativo, non l'anno in cui è stata presentata la dichiarazione ma l'anno cui la violazione si riferisce (se si tratta del modello REDDITI 2017, si indica l'anno 2016).

Per le altre, invece, si indica l'anno in cui la violazione è stata commessa.

Definizione agevolata delle liti pendenti

Circ. Agenzia delle Entrate 15.5.2019 n. 10

TUTTI I SOGGETTI

La definizione delle liti pendenti, disciplinata dall'art. 6 del DL 119/2018, consente di definire la lite ottenendo, in presenza di determinate circostanze, un abbattimento dell'imposta che può andare dal 10% al 95%.

Alcune casistiche specifiche sono state trattate nella circ. Agenzia delle Entrate 15.5.2019 n. 10.

Tra l'altro, è stato specificato che:

- non sono definibili le cartelle di pagamento scaturenti da meri omessi versamenti, nemmeno se il contribuente ha eccepito la violazione dei termini di decadenza (invece, la giurisprudenza ha optato per la tesi opposta se il contribuente, nei motivi di ricorso, censura profili di legittimità come la decadenza o la mancata comunicazione bonaria, Cass. 24.10.2014 n. 22672, 17.1.2019 n. 1158 e 27.9.2018 n. 23269);
- si può definire pagando il 90% dell'imposta se, al 24.10.2018, il giudizio di primo grado è stato sospeso ai sensi dell'art. 295 c.p.c. (si rientra, infatti, pur sempre nel co. 1-*bis*, che ammette la definizione al 90% se il ricorso è iscritto nel primo grado);
- sono scomputabili gli importi versati in ragione della riscossione in pendenza di giudizio, a condizione che, nel frattempo, a seguito di vittoria del contribuente non siano già stati restituiti;
- nella definizione delle liti ai sensi dell'art. 7 del DL 119/2018 (riguardante le ASD e le SSD iscritte al registro del CONI al 31.12.2017), occorre pagare, a seconda dei casi, il 5% o il 10% di interessi, e occorre avere riguardo agli interessi "accertati", indicati dunque nell'accertamento e calcolati di norma sino al giorno di emissione dell'atto.

Avvisi di liquidazione in tema di registrazione delle sentenze

L'Agenzia delle Entrate ritiene non definibili gli avvisi di liquidazione scaturenti dalla registrazione di sentenze e decreti ingiuntivi, essendo atti semplicemente liquidatori.

Tale presa di posizione non può essere condivisa nella misura in cui, come spesso accade, l'individuazione dell'aliquota da applicare nonché della base imponibile è tutt'altro che pacifica (vedasi, in questo senso, Cass. 24.6.2016 n. 13137, secondo cui si esprime "un'opzione impositiva sulla tipologia del presupposto imponibile e sul regime conseguentemente ritenuto ad esso applicabile").

Giudicato interno formatosi sull'imposta

Le parti di atto impositivo che, tra un grado e l'altro del processo, non sono impugnate, diventano definitive essendosi formato il giudicato interno, dunque non entrano a far parte della definizione della lite.

In ragione di quanto esposto, l'Agenzia delle Entrate specifica che, se il giudicato interno si forma sull'imposta, la lite pende solo più sulle sanzioni, e può essere definita a costo zero (l'art. 6 co. 3 del DL 119/2018 stabilisce che se la lite riguarda solo sanzioni collegate al tributo, se il tributo è definito la definizione sulle sanzioni è a costo zero).

La formazione del giudicato interno sul tributo dà luogo ad una situazione di "tributo definito" (tributo che, a seconda dei casi, dovrà essere interamente pagato o interamente restituito).

In uno dei casi analizzati nella circolare, la Corte di Cassazione aveva accolto il ricorso dell'Erario sull'imposta (facendo automaticamente scendere il giudicato interno sull'imposta), mentre ha cassato con rinvio la sentenza per le sanzioni.

Definizione al 5% (liti pendenti in Cassazione al 19.12.2018)

Per effetto dell'art. 6 co. 2-*ter* del DL 119/2018, se il contribuente ha vinto in tutti i precedenti gradi di giudizio e il processo pende in Cassazione al 19.12.2018, la definizione avviene pagando il solo 5% delle imposte.

Ciò presuppone una integrale vittoria del contribuente, quindi se su alcune parti dell'atto si è formato il giudicato interno sfavorevole al contribuente, in primo o in secondo grado, la definizione non può avvenire al 5%.

Non si può definire al 5% nemmeno la fattispecie in cui il contribuente abbia vinto interamente nei primi due gradi, la Cassazione (per motivi anche processuali) abbia cassato con rinvio la sentenza, il giudice del rinvio abbia accolto interamente le ragioni del contribuente e il processo in Cassazione avverso quest'ultima sentenza penda al 19.12.2018. Per la circolare, l'accoglimento del ricorso per Cassazione dell'Erario (che ha dato luogo alla cassazione con rinvio) impedisce di ritenere il contribuente vittorioso in tutti i pregressi gradi di giudizio.

invio telematico dei Corrispettivi - soggetti obbligati dall'1.7.2019 - invio anticipato su base volontaria

Ris. Agenzia delle Entrate 8.5.2019 n. 47 e risposta interpello Agenzia delle Entrate 14.5.2019 n. 139

SOGGETTI IVA

Con ris. 8.5.2019 n. 47, l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito all'individuazione dei soggetti per i quali l'obbligo di memorizzazione e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi entra in vigore in via anticipata, ossia a partire dall'1.7.2019.

Con la successiva risposta a interpello 14.5.2019 n. 139, la stessa Agenzia ha riconosciuto la possibilità di memorizzare e trasmettere i corrispettivi, su base volontaria, anteriormente all'entrata in vigore dell'obbligo.

quadro normativo

Ai sensi dell'art. 2 co. 1 del DLgs. 127/2015, i soggetti passivi IVA che effettuano operazioni di cui all'art. 22 del DPR 633/72 (vale a dire i commercianti al minuto e i soggetti ad essi assimilati) saranno tenuti ad adempiere il nuovo obbligo di memorizzazione elettronica e di trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri a partire dall'1.1.2020.

Per i soggetti con volume d'affari superiore a 400.000,00 euro, però, l'obbligo entra in vigore in via anticipata, dall'1.7.2019.

modalità di determinazione del volume d'affari

Con ris. 47/2019, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che, per verificare il superamento della soglia di 400.000,00 euro individuata dall'art. 2 co. 1 del DLgs. 127/2015 occorre fare riferimento al volume d'affari complessivo del soggetto passivo IVA, come definito dall'art. 20 del DPR 633/72. Pertanto, nel caso di soggetti che effettuano sia operazioni soggette a fatturazione, sia operazioni di cui all'art. 22 del DPR 633/72, non è possibile considerare il solo volume d'affari derivante da queste ultime.

attività avviate dal 2019

La ris. 47/2019 specifica, altresì, che il volume d'affari cui fare riferimento, ai fini della verifica del superamento della soglia di 400.000,00 euro, è quello relativo al periodo d'imposta 2018. Pertanto, le attività iniziate nel corso del 2019 sono automaticamente escluse dall'applicazione anticipata dell'obbligo (ferma restando la possibilità di effettuare, già nel 2019, la memorizzazione e la trasmissione dei corrispettivi su base facoltativa).

attivazione preventiva dei registratori telematici

Con la risposta a interpello 14.5.2019 n. 139, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che i soggetti passivi IVA che intendono dotarsi tempestivamente dei registratori telematici per la memorizzazione e l'invio telematico dei corrispettivi possono attivare gli apparecchi anche prima dell'entrata in vigore dell'obbligo. Ciò non implica, però, la necessità di procedere alla loro immediata messa in servizio, ossia alla memorizzazione e trasmissione dei dati.

Infatti, i registratori telematici già attivati (ossia censiti al sistema dell'Agenzia delle Entrate e associati alla partita IVA dell'esercente) possono essere utilizzati temporaneamente come registratori di cassa, programmandone la messa in servizio a partire dalla data di entrata in vigore dell'obbligo di cui all'art. 2 co. 1 del DLgs. 127/2015.

Tanto premesso, l'Agenzia delle Entrate riconosce comunque la possibilità di effettuare i suddetti adempimenti in via anticipata, su base facoltativa, tenendo conto della *ratio* del nuovo obbligo e dell'assenza di espresse indicazioni contrarie.

Tuttavia, qualora il soggetto passivo opti per tale soluzione:

- dovrà garantire modalità uniformi di certificazione delle operazioni (non potendo emettere in parte scontrini fiscali e in parte documenti commerciali);
- dovrà continuare ad annotare i corrispettivi, in quanto, fino all'entrata in vigore dell'obbligo, la memorizzazione e l'invio dei dati non potranno considerarsi sostitutivi dell'obbligo di registrazione di cui all'art. 24 co. 1 del DPR 633/72.

Causa ostativa al regime forfetario

Risposta interpello Agenzia delle Entrate 6.5.2019 n. 134

IMPRENDITORI INDIVIDUALI E LAVORATORI AUTONOMI

È precluso il regime forfetario se l'attività autonoma è esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d'imposta, ovvero nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente riconducibili ai suddetti datori di lavoro, ad esclusione dei soggetti che iniziano una nuova attività dopo aver svolto il periodo di pratica obbligatorio ai fini dell'esercizio di arti o professioni (art. 1 co. 57 lett. d-*bis*) della L. 190/2014).

verifica della prevalenza

La verifica del requisito della prevalenza sulla base dei ricavi e compensi percepiti va effettuata solo al termine del periodo d'imposta in cui il soggetto ha applicato il regime agevolato.

In base alla fattispecie specifica esaminata dalla risposta a interpello Agenzia delle Entrate 6.5.2019 n. 134, si desume che, poiché la nuova causa ostativa si applica dall'1.1.2019, la prima verifica deve essere condotta a fine 2019 sulla base delle operazioni effettuate nell'anno; ai fini dell'accesso al regime dal 2019, quindi, è irrilevante l'eventuale prevalenza che venisse accertata nel 2018.

Ad esempio, un contribuente nel 2018 ha dato le dimissioni e iniziato a lavorare con partita IVA individuale esclusivamente nei confronti dell'ex datore di lavoro. Questo soggetto può applicare il regime forfetario, ma se alla fine del 2019 risulta che ha fatturato prevalentemente nei confronti del suo precedente datore di lavoro (o di soggetti direttamente o indirettamente ad esso riconducibili), dovrà fuoriuscire dal regime nel 2020.

Passaggio dal regime di vantaggio al regime forfetario

Risposta interpello Agenzia delle Entrate 14.5.2019 n. 140

IMPRENDITORI INDIVIDUALI E LAVORATORI AUTONOMI

Con la risposta a interpello 14.5.2019 n. 140, l'Agenzia delle Entrate esamina un caso particolare di passaggio dal regime di vantaggio (DL 98/2011 e L. 244/2007) al regime forfetario (L. 190/2014), ammettendone il transito in corso d'anno qualora si verifichi la fuoriuscita immediata dal primo dei citati regimi per superamento della soglia di 45.000,00 euro di ricavi e compensi.

Caso specifico

La fattispecie oggetto di interpello riguarda un professionista in regime di vantaggio che prevede, per il 2019, di percepire compensi:

- superiori a 45.000,00 euro, ossia superiori di oltre il 50% il limite di 30.000,00 euro (quindi, tali da determinare la fuoriuscita immediata dal regime);
- ma contenuti entro il limite di 65.000,00 euro.

Il contribuente ha domandato se sia possibile transitare in corso d'anno (2019) dal regime di vantaggio al regime forfetario, procedendo ad adeguare i comportamenti conseguenti "*dal momento dell'emissione della fattura che determinerà il superamento della soglia di euro 30.000*".

Continuità tra i regimi

Viene precisato che, sebbene abbiano caratteristiche in parte diverse, si tratta di due regimi naturali, applicabili dai contribuenti in possesso dei requisiti previsti dalle norme di riferimento, salvo opzione per il regime ordinario. Ne emerge, dunque, una sorta di "continuità/consecutività" che porta ad ammettere il naturale passaggio da un regime all'altro per comportamento concludente, laddove vengano meno i requisiti del regime di vantaggio, ma non anche del regime forfetario.

In tale ipotesi, quindi, non opera l'art. 1 co. 111 della L. 244/2007 che obbligava coloro che uscivano con effetto immediato dal regime di vantaggio all'applicazione del regime ordinario per i successivi tre anni.

Fatturazione delle operazioni e determinazione del reddito

Per quanto concerne la fatturazione delle operazioni e la determinazione del reddito nell'anno in cui avviene il passaggio tra i regimi, viene chiarito che, al superamento del limite di 30.000,00 euro:

- ai fini IVA, è sufficiente che sia indicato nelle fatture il riferimento al regime forfetario e non più quello al regime di vantaggio, prevedendo i due regimi il medesimo trattamento delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi;
- ai fini dell'imposizione diretta, il reddito imponibile per l'intero anno sarà determinato applicando le sole disposizioni del regime forfetario.

Definizione agevolata delle liti pendenti

Risposta interpello Agenzia delle Entrate 9.5.2019 n. 136

TUTTI I SOGGETTI

L'Agenzia delle Entrate, con la risposta a interpello 9.5.2019 n. 136, ammette la possibilità di definire, pagando il 5% delle imposte, un processo pendente in Cassazione con integrale vittoria del contribuente nei due gradi di merito, relativo ad un avviso di recupero del credito d'imposta oggetto della precedente definizione dell'art. 11 del DL 50/2017.

Da un lato, le somme dovute per la precedente definizione possono essere scomputate da quanto bisogna pagare per definire al 5%, dall'altro, occorre rinunciare al processo, nel frattempo proposto, contro il diniego di definizione dell'art. 11 del DL 50/2017.

scambio di partecipazioni e Successivo conferimento dell'azienda - Assenza di Abuso del diritto

Riposta interpello Agenzia delle Entrate 13.5.2019 n. 138

SOCIETÀ

La risposta a istanza di interpello Agenzia delle Entrate 13.5.2019 n. 138 è intervenuta sui profili elusivi della seguente riorganizzazione societaria che prevede:

- la costituzione di una società *holding* da parte dei soci persone fisiche della società affittuaria, attraverso scambi di partecipazioni mediante conferimento *ex* art. 177 co. 2 del TUIR;
- il conferimento dell'azienda in affitto, in regime di neutralità fiscale *ex* art. 176 del TUIR, da parte della società locatrice-conferente a favore della società affittuaria-conferitaria;
- la cessione, da parte della società locatrice-conferente, delle partecipazioni ricevute nella società affittuaria-conferitaria a fronte del conferimento dell'azienda sino ad allora in affitto, con acquirente delle partecipazioni la società *holding* (previamente costituita mediante scambio di partecipazioni con conferimento) e realizzo di una plusvalenza che beneficia però della *participation exemption ex* art. 87 del TUIR.

Assenza di abuso del diritto

Ad avviso dell'Agenzia delle Entrate, non vengono integrati i presupposti per qualificare come abusiva l'operazione *ex* art. 10-*bis* della L. 212/2000, in quanto la riorganizzazione societaria posta in essere riguarda due soggetti economici senza alcun tipo di legame se non l'affitto di azienda. Il fine perseguito è quello di consentire la cessione dell'azienda condotta in affitto previo suo conferimento all'affittuaria.

censura della successiva fusione della conferitaria nella *holding*

Il documento di prassi in commento osserva che configurerebbe abuso del diritto il caso in cui, dopo la cessione delle partecipazioni, si verificasse la fusione per incorporazione della società conferitaria-affittuaria con la società *holding*. In questa circostanza, si darebbe luogo a una "cessione diretta" dell'azienda attuata però con tre distinti atti soggetti alle imposte d'atto in misura fissa, in luogo del naturale atto unico di cessione d'azienda soggetto alle imposte d'atto in misura proporzionale.

autorizzazione per la videosorveglianza senza silenzio assenso

Interpello Min. Lavoro 8.5.2019 n. 3

DATORI DI LAVORO

Con l'interpello 8.5.2019 n. 3, il Ministero del Lavoro ha chiarito che l'istituto del "silenzio assenso" previsto dalla L. 241/90 non trova applicazione con riferimento alle richieste di autorizzazione presentate dalle aziende all'Ispettorato Territoriale del lavoro per l'installazione e l'utilizzo degli impianti audiovisivi e degli strumenti di controllo a distanza *ex* art. 4 co. 1 della L. 300/70.

Richiesta di parere

Il quesito in esame è stato presentato dal Consiglio nazionale dell'ordine dei Consulenti del lavoro per conoscere il parere ministeriale in merito alla configurabilità della fattispecie del silenzio assenso con riferimento alla richiesta di autorizzazione all'installazione ed utilizzo degli impianti audiovisivi e degli altri strumenti di cui all'attuale art. 4 co. 1 della L. 300/70.

Tutto ciò, in considerazione delle previsioni dell'art. 20 della L. 241/90, secondo cui il silenzio dell'amministrazione competente equivale ad accoglimento della domanda.

Più in particolare, nel quesito si chiede se il silenzio dell'organo amministrativo adito – ossia il competente Ispettorato del lavoro – in relazione all'istanza di autorizzazione, possa essere considerato un assenso tacito all'istanza medesima, in virtù del quale l'impresa possa procedere all'installazione degli impianti richiesti.

Quadro normativo

La questione sottoposta al Ministero del Lavoro riguarda gli impianti audiovisivi e gli altri strumenti indicati all'art. 4 co. 1 della L. 300/70, dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori.

Tali sistemi, precisa la norma, possono essere:

- impiegati esclusivamente per esigenze organizzative e produttive, per la sicurezza del lavoro e per la tutela del patrimonio aziendale;
- installati previo accordo con le organizzazioni sindacali oppure, in difetto di questo, previa autorizzazione del competente Ispettorato Territoriale del lavoro (ITL) o, in alternativa, nel caso di imprese con unità produttive dislocate negli ambiti di competenza di più sedi territoriali, della sede centrale dell'Ispettorato nazionale del lavoro.

Sono pertanto esclusi dall'obbligo in argomento gli strumenti indicati all'art. 4 co. 2 della L. 300/70, utilizzati dal lavoratore per rendere la prestazione lavorativa (come ad esempio, *personal computer* fissi e portatili, *tablet*, telefoni cellulari e *smartphone* aziendali) e gli strumenti di registrazione degli accessi e delle presenze.

Risposta ministeriale

In via preliminare, i tecnici ministeriali evidenziano che le disposizioni in materia di controlli a distanza contenute nell'art. 4 della L. 300/70 sono volte a contemperare le esigenze datoriali con la tutela della dignità e della riservatezza del lavoratore sul luogo di lavoro.

Più in particolare, si vuole evitare che l'attività lavorativa risulti impropriamente e ingiustificatamente caratterizzata da un controllo continuo e anelastico, tale da eliminare ogni profilo di autonomia e riservatezza nello svolgimento della prestazione di lavoro.

Ciò premesso, nella risposta in esame si osserva come la formulazione dell'art. 4 co. 1 della L. 300/70 non consenta la possibilità di installare e utilizzare gli impianti di controllo in assenza di un atto espresso di autorizzazione, sia esso di carattere negoziale (l'accordo sindacale) o amministrativo (ossia il provvedimento dell'ITL).

Pertanto, alla luce di tali considerazioni, con riferimento ai procedimenti attivabili mediante la presentazione della richiesta di autorizzazione di cui all'art. 4 co. 1 della L. 300/70, per il Ministero del Lavoro non è configurabile l'istituto del silenzio assenso, occorrendo l'emanazione di un provvedimento espresso di accoglimento ovvero di rigetto della relativa istanza.

Assegno per il nucleo familiare con procedura *on line*

Messaggio INPS 8.5.2019 n. 1777

LAVORATORI

Con il messaggio 8.5.2019 n. 1777, l'INPS è intervenuto in merito alla nuova modalità di richiesta dell'Assegno per il nucleo familiare (ANF) *ex* art. 2 del DL 69/88, utilizzabile dai lavoratori dipendenti di aziende attive del settore privato non agricolo, illustrando la nuova procedura telematica "ANF DIP" e fornendo ulteriori istruzioni ai fini della compilazione del flusso UniEmens.

Destinatari

Facendo seguito alla circ. 45/2019, l'INPS ricorda che, dall'1.4.2019, devono essere inoltrate direttamente all'INPS (e non più al datore di lavoro), esclusivamente in via telematica, le domande di assegno per il nucleo familiare da parte:

- dei lavoratori dipendenti di aziende attive del settore privato non agricolo;
- degli impiegati del settore agricolo;
- dei soci lavoratori delle imprese cooperative che trasformano, manipolano e commercializzano prodotti agricoli e zootecnici.

Fanno eccezione gli operai agricoli a tempo indeterminato (OTI), che continuano a presentare la domanda al proprio datore di lavoro attraverso il modello cartaceo "ANF/DIP" (cod. SR16).

Presentazione della domanda

Per quanto riguarda le modalità operative di presentazione delle richieste di Assegno per il nucleo familiare, l'INPS ribadisce innanzitutto che le domande presentate al datore di lavoro con il suddetto modello "ANF/DIP" (cod. SR16) fino al 31.3.2019, per il periodo tra l'1.7.2018 e il 30.6.2019 o a valere sugli anni precedenti, non devono essere reiterate, ma devono essere gestite dai datori sulla base delle indicazioni della circ. 45/2019, ossia:

- calcolando l'importo dovuto sulla base delle dichiarazioni presenti nell'istanza;
- liquidando gli assegni;
- effettuando il relativo conguaglio, al più tardi, in occasione della denuncia UniEmens relativa al mese di giugno 2019.

Nei casi di utilizzo della nuova procedura "ANF DIP" (che permette il calcolo degli importi giornalieri

e mensili teoricamente spettanti al richiedente in riferimento alla tipologia, al numero dei componenti e al reddito complessivo del nucleo familiare nel periodo di riferimento per la prestazione richiesta), l'esito della domanda presentata e gli importi massimi spettanti saranno visibili al cittadino, o al Patronato delegato, accedendo con le proprie credenziali alla specifica sezione "Consultazione domanda", disponibile nell'area riservata. Sarà inviato un provvedimento formale solo in caso di reiezione.

In seguito, il lavoratore dovrà comunicare l'esito positivo della richiesta al proprio datore di lavoro, il quale, attraverso l'apposita applicazione "Consultazione Importi ANF" – rivolta ad aziende, intermediari e rappresentanti legali e disponibile all'interno del Cassetto previdenziale aziende – avrà accesso ai dati necessari all'erogazione degli ANF e al relativo conguaglio tramite le denunce mensili.

Gestione nel flusso UniEmens

Con riferimento alle denunce mensili, nel messaggio in esame si specifica che fino alla denuncia contributiva di competenza del mese di giugno 2019, i flussi UniEmens dovranno essere trasmessi con le attuali modalità, con la compilazione delle due sezioni "GestioneANF" e "ANF".

Invece, a decorrere dalla dichiarazione contributive del mese di luglio 2019, è stato istituito, nella sezione "DenunciaIndividuale" di "PosContributiva" del flusso UniEmens aziende con dipendenti, il nuovo elemento "InfoAggCausaliContrib", volto ad associare a ciascun codice conguaglio ANF il periodo di riferimento e l'identificativo della domanda ANF, da valorizzare con le modalità indicate.

LIMITI RETRIBUTIVI 2019 PER I PREMI inail

Circ. INAIL 9.5.2019 n. 11

IMPRESE

L'INAIL, con la circ. 9.5.2019 n. 11, ha reso noti i limiti minimi di retribuzione imponibile giornaliera per il calcolo dei premi assicurativi relativi all'anno 2019, rivalutati in base all'aumento dell'indice ISTAT del 2018, pari all'1,1%.

RETRIBUZIONI EFFETTIVE e di ragguaglio

Per le retribuzioni effettive della generalità dei lavoratori dipendenti:

- il limite minimo giornaliero è pari a 48,74 euro;
- il limite rapportato al mese ammonta a 1.267,24 euro.

Se il premio assicurativo è calcolato su un imponibile convenzionale, il limite minimo di retribuzione giornaliera per il 2019 è pari a 27,07 euro. Tale limite si applica alle retribuzioni convenzionali dei lavoratori con uno specifico limite minimo di retribuzione giornaliera, mentre alle retribuzioni convenzionali dei lavoratori per i quali detto limite non sia previsto si applica il minimale giornaliero stabilito per la generalità delle retribuzioni effettive.

Invece, per le retribuzioni di ragguaglio, da assumere solo in via residuale, in mancanza di retribuzione convenzionale e di retribuzione effettiva, dall'1.7.2018, gli imponibili giornaliero e mensile corrispondono, rispettivamente, a 54,58 euro e 1.364,48 euro.

LAVORATORI PARASUBORDINATI E SPORTIVI

Per i lavoratori parasubordinati, la base imponibile è costituita dai compensi effettivamente percepiti (art. 50 del TUIR), nel rispetto del minimale e massimale di rendita (calcolati considerando che il rapporto di co.co.co. non prevede una prestazione a tempo).

In pratica, sempre con decorrenza 1.7.2018, il valore minimo e massimo dell'imponibile mensile ammontano rispettivamente a 1.364,48 euro e a 2.534,03 euro.

Per gli sportivi professionisti dipendenti (il cui parametro di riferimento è la retribuzione effettiva) i limiti minimi e massimi di imponibile sono invece calcolati annualmente e ammontano rispettivamente a 16.373,70 euro e 30.408,30 euro.

Premi speciali unitari

Infine, nella circ. 11/2019 vengono presi in esame i premi speciali unitari, previsti nei casi in cui la natura della lavorazione svolta, le modalità di esecuzione della stessa e altre circostanze rendano difficile l'accertamento degli elementi necessari ai fini del calcolo del premio ordinario. Al riguardo, l'INAIL ricorda che tali premi si determinano in relazione alla retribuzione annua prescelta e alla classe di rischio in cui è compresa la lavorazione svolta, secondo le 9 classi, in applicazione delle Modalità di applicazione dei premi (MAT) 2019, approvate con il DM 27.2.2019.

In questo caso, la retribuzione minima giornaliera è pari a 48,74 euro, mentre quella annuale a 14.622,00 euro.

Dichiarazioni precompilate 2019 - accesso, modifica e invio telematico

Provv. Agenzia delle Entrate 12.4.2019 n. 90072 e comunicati stampa Agenzia delle Entrate 12.4.2019 n. 33 e 2.5.2019 n. 36

PERSONE FISICHE

L'Agenzia delle Entrate ha stabilito le modalità di accesso ai modelli 730/2019 e REDDITI PF 2019 precompilati, di accettazione o modifica dei dati precompilati e di invio telematico delle dichiarazioni.

Di seguito si riepilogano le previste tempistiche.

accesso alle dichiarazioni precompilate

L'accesso alle dichiarazioni dei redditi precompilate, sia modelli 730/2019 che REDDITI PF 2019, è possibile dal 15.4.2019.

In relazione ai modelli 730/2019, l'accesso può avvenire:

- direttamente da parte del contribuente;
- mediante delega ad un professionista abilitato, a un CAF, oppure al sostituto d'imposta che presta assistenza fiscale diretta.

acceTTAZIONE O MODIFICA DAlle dichiarazioni precompilate

A partire dal 2.5.2019, è possibile accettare o modificare/integrare le dichiarazioni dei redditi precompilate, sia modelli 730/2019 che REDDITI PF 2019.

In relazione al 730/2019, dal 10.5.2019 è possibile scegliere la modalità di compilazione semplificata, in alternativa alla modalità tradizionale, per modificare in maniera guidata tutto il quadro E del modello precompilato, ad esempio per aggiungere un onere detraibile o deducibile che non compare tra quelli già inseriti dall'Agenzia delle Entrate o modificare gli importi delle spese sostenute.

consegna copia del modello 730/2019 al contribuente

Il sostituto d'imposta che presta assistenza fiscale diretta deve consegnare al contribuente la copia del modello 730/2019 elaborato:

- entro l'8.7.2019 (in quanto il giorno 7 cade di domenica);
- comunque, prima della trasmissione telematica della dichiarazione all'Agenzia delle Entrate.

Modelli 730 elaborati dai professionisti o CAF

In relazione ai professionisti o CAF, le scadenze di consegna al contribuente della copia del modello 730/2019 elaborato sono invece parametrate al momento in cui il contribuente ha presentato il modello 730, sulla base della seguente tempistica:

- 29.6.2019, per le dichiarazioni presentate entro il 22 giugno;
- 8.7.2019 (in quanto il giorno 7 cade di domenica), per le dichiarazioni presentate dal 23 al 30 giugno;

- 23.7.2019, per le dichiarazioni presentate dal 1° al 23 luglio.

La consegna al contribuente della copia della dichiarazione deve comunque avvenire prima della trasmissione telematica della stessa all'Agenzia delle Entrate.

invio telematico dei modelli 730/2019

A seguito dell'accettazione o della modifica/integrazione dei modelli 730/2019 precompilati, l'invio telematico della dichiarazione all'Agenzia delle Entrate deve avvenire entro:

- l'8.7.2019 (in quanto il giorno 7 cade di domenica), da parte del sostituto d'imposta che presta assistenza fiscale diretta;
- il 23.7.2019, in caso di invio diretto da parte del contribuente.

Modelli 730 trasmessi dai professionisti o CAF

In relazione ai professionisti o CAF, le scadenze di invio telematico dei modelli 730/2019 all'Agenzia delle Entrate sono invece parametrate al momento in cui il contribuente ha presentato il modello 730, sulla base della seguente tempistica:

- 29.6.2019, per le dichiarazioni presentate entro il 22 giugno;
- 8.7.2019 (in quanto il giorno 7 cade di domenica), per le dichiarazioni presentate dal 23 al 30 giugno;
- 23.7.2019, per le dichiarazioni presentate dal 1° al 23 luglio.

invio telematico del modello REDDITI PF 2019 precompilato

Il modello REDDITI PF 2019 precompilato deve essere inviato telematicamente all'Agenzia delle Entrate a partire dal 10.5.2019 ed entro il 30.9.2019.

ORDINAMENTO PROFESSIONALE - procedimento penale - Cancellazione dall'albo

Pronto ordini CNDCEC 30.4.2019 n. 200/2018

DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI

Con il Pronto Ordini 30.4.2019 n. 200/2018, il CNDCEC ha precisato che nell'ipotesi in cui un professionista iscritto all'Albo sia sottoposto a un procedimento penale:

- la richiesta di cancellazione dall'Albo presentata dall'iscritto non può essere accolta;
- è necessario che il Consiglio dell'Ordine destinatario della richiesta di cancellazione proceda con la segnalazione al Consiglio di Disciplina, che dovrà disporre l'apertura del procedimento disciplinare.

INAMMISSIBILITÀ DELLA CANCELLAZIONE DALL'ALBO IN CASO DI PROCEDIMENTO PENALE

Posto che le norme sull'ordinamento della professione di dottore commercialista ed esperto contabile nulla prevedono in merito alla cancellazione dall'Albo, il CNDCEC afferma che in relazione alla richiesta di cancellazione presentata da un iscritto nei cui confronti sia pendente un procedimento penale può trovare applicazione in via analogica il divieto sancito dall'art. 38 co. 3 del DLgs. 139/2005.

Tale norma stabilisce che, laddove il professionista trasferisca la residenza o il domicilio professionale, il trasferimento dell'iscrizione nell'Albo della nuova residenza o del nuovo domicilio professionale non è ammesso quando il richiedente si trovi sottoposto a procedimento penale o disciplinare o sia comunque sospeso dall'esercizio della professione.

Il CNDCEC osserva, infatti, come il trasferimento sia una procedura complessa che richiede:

- da un lato, l'iscrizione nell'Albo di destinazione;
- dall'altro lato, la cancellazione dall'Albo di provenienza.

Rigetto della richiesta di cancellazione

In altre parole, se l'iscritto è sottoposto a un procedimento penale, devono essere rigettate:

- ai sensi dell'art. 38 co. 3 del DLgs. 139/2005, la richiesta di trasferimento dell'iscrizione;
- in applicazione analogica della suddetta norma, la richiesta di cancellazione.

Procedimento disciplinare

A sostegno della propria interpretazione il CNDCEC cita l'art. 50 co. 10 del DLgs. 139/2005, secondo cui il professionista sottoposto a giudizio penale è sottoposto anche a procedimento disciplinare per il fatto che ha formato oggetto dell'imputazione, tranne ove sia intervenuta sentenza di proscioglimento perché il fatto non sussiste o perché l'imputato non l'ha commesso.

Dalla norma si ricava che per il professionista sottoposto a procedimento penale è obbligatoria l'apertura di un procedimento disciplinare. Consentire la cancellazione dall'Albo significherebbe, dunque, sottrarre il professionista all'esercizio dell'azione disciplinare.

definizione agevolata delle liti pendenti

Entro il 31.5.2019

TUTTI I SOGGETTI

Per effetto dell'art. 6 del DL 23.10.2018 n. 119 (c.d. "decreto fiscale collegato alla legge di bilancio 2019"), entrato in vigore il 24.10.2018 e convertito nella L. 17.12.2018 n. 136, è possibile definire in modo agevolato le liti tributarie pendenti in cui è controparte l'Agenzia delle Entrate.

Il requisito per accedere alla definizione consiste nella necessità che il ricorso in Commissione tributaria provinciale sia stato notificato, al più tardi, entro il 24.10.2018.

La lite deve, inoltre, ancora essere pendente, anche in Cassazione, nel momento in cui si presenta la domanda di definizione.

In relazione alla definizione delle liti pendenti, il successivo art. 7 del DL 119/2018 prevede specifiche disposizioni riguardanti le associazioni e società sportive dilettantistiche, iscritte nel Registro del CONI alla data del 31.12.2017.

Le disposizioni di attuazione della definizione delle liti pendenti sono state stabilite con il provv. Agenzia delle Entrate 18.2.2019 n. 39209, che ha anche approvato il modello per presentare la domanda entro il 31.5.2019.

Ulteriori chiarimenti sono stati forniti con le circ. Agenzia delle Entrate 1.4.2019 n. 6 e 15.5.2019 n. 10.

aMBITO DI APPLICAZIONE

I processi che possono essere definiti sono quelli che rientrano nella giurisdizione tributaria in cui è controparte l'Agenzia delle Entrate. Sono escluse le liti che riguardano, anche solo in parte, le risorse proprie tradizionali dell'Unione europea (tipicamente i dazi doganali) nonché l'IVA all'importazione, così come gli atti sul recupero di aiuti di Stato dichiarati incompatibili con il mercato comunitario.

Non rientrano quindi nella definizione le liti su atti impositivi emessi da enti diversi, come ad esempio l'Agenzia delle Dogane e i Comuni.

Inoltre, si deve trattare di ricorsi contro atti "sostanzialmente" impositivi, il cui ricorso introduttivo di primo grado sia stato notificato entro il 24.10.2018.

Gli enti territoriali (es. Comuni, Regioni, Camere di commercio) potevano, con proprio regolamento, deliberare l'accesso alla definizione per le proprie entrate tributarie, entro il 31.3.2019.

Atti suscettibili di definizione

La lite deve riguardare "atti impositivi": secondo l'interpretazione dell'Agenzia delle Entrate fornita nelle istruzioni al modello di domanda approvato con il provv. 18.2.2019 n. 39209, devono ritenersi esclusi i ricorsi "aventi ad oggetto unicamente atti di mera liquidazione e riscossione (ad esempio, avvisi di liquidazione, ruoli e cartelle di pagamento)".

Rientrano pacificamente nella definizione gli avvisi di accertamento e gli avvisi di recupero dei crediti d'imposta.

Per gli altri atti occorre verificare caso per caso.

Atto	Definizione	Fonte
Cartelle di pagamento (imposte autoliquidate ma non pagate)	SÌ se la lite è effettiva	Cass. 17.1.2019 n. 1158

Atto	Definizione	Fonte
Cartella di pagamento (IRAP non pagata per assenza di autonoma organizzazione)	SÌ	Cass. 28.10.2016 n. 21872
Cartella di pagamento (natura giuridica di ritenute)	SÌ	C.T. Reg. Venezia 21.3.2005 n. 20/5/5
Cartella di pagamento (sanzioni su imposte non pagate a seguito di avviso di liquidazione)	SÌ	Cass. 24.1.2013 n. 1667
Cartella di pagamento (controllo formale)	SÌ	Cass. 3.5.2005 n. 9148; circ. Agenzia delle Entrate 1.4.2019 n. 6
Cartella di pagamento (tassazione separata)	SÌ	Se si censura il merito della pretesa (Cass. 14.10.2008 n. 25167, circ. Agenzia delle Entrate 1.4.2019 n. 6)
Avviso di liquidazione (recupero agevolazioni, tipo prima casa)	SÌ	Cass. 15.3.2006 n. 5659, circ. Agenzia delle Entrate 1.4.2019 n. 6
Avviso di liquidazione (alternatività IVA-registro)	SÌ	Cass. 15.3.2006 n. 5659
Avvisi di recupero dei crediti di imposta	SÌ	

Pendenza della lite

Rientrano nella definizione i processi ove il ricorso introduttivo di primo grado sia stato notificato entro il 24.10.2018.

Al 24.10.2018, il processo doveva essere pendente, dunque non dovevano essere decorsi i termini per l'appello, il ricorso per Cassazione o per la riassunzione in rinvio. I menzionati termini, se scadono dal 24.10.2018 al 31.7.2019, sono sospesi per 9 mesi, dunque è giuridicamente impossibile la formazione del giudicato.

La pendenza della lite deve sussistere anche nel momento di presentazione della domanda di definizione.

Il problema emerge per i processi in Cassazione, ove si sia già tenuta l'udienza: l'Agenzia delle Entrate ritiene definibile la lite se il contribuente, dopo l'udienza, ha presentato istanza di sospensione e, al momento di presentazione della domanda, fosse stata depositata una sentenza di Cassazione senza rinvio. La sentenza, pur di cassazione senza rinvio, sarebbe *inutiliter data*, in quanto emessa a giudizio sospeso.

EFFETTI

La definizione causa i seguenti benefici:

- se l'Agenzia delle Entrate è rimasta soccombente in primo grado, si paga il 40% delle imposte, con stralcio di sanzioni e interessi;
- se l'Agenzia delle Entrate è rimasta soccombente in secondo grado, si paga il 15% delle imposte con stralcio di sanzioni e interessi;
- se c'è stata soccombenza del contribuente, occorre pagare tutte le imposte (il beneficio consiste nel solo stralcio di sanzioni e interessi);
- se il processo è iscritto nel primo grado di giudizio, si paga il 90% delle imposte, ma in tal caso la costituzione in giudizio deve essere avvenuta entro il 24.10.2018;
- se, al 24.10.2018, il processo pendeva in sede di rinvio oppure erano pendenti i termini per la riassunzione, si paga il 90% delle imposte (lo stesso, secondo la circ. 6/2019, se al 24.10.2018 la Regionale ha rimesso la lite in primo grado);

- se il contribuente è stato vincitore in tutti i gradi di merito e, al 19.12.2018, il processo pende in Cassazione, si ha lo stralcio del 95% delle imposte (occorre però l'integrale soccombenza dell'Agenzia delle Entrate in tutti i pregressi gradi di giudizio; secondo la circ. 6/2019, la definizione al 5% non opera per le liti solo su sanzioni).

Se oggetto di lite è un accertamento su perdite d'impresa, viene data la possibilità di definire affrancando la perdita, cioè, se del caso, pagando l'imposta virtuale in base alle percentuali indicate.

versamenti

Il pagamento, di tutte le somme o della prima rata, deve avvenire entro il 31.5.2019.

La dilazione (ammessa per i debiti di importo superiore a 1.000,00 euro) può avvenire in un massimo di venti rate trimestrali di pari importo. Si applicano gli interessi legali calcolati dall'1.6.2019.

Mediante la ris. 21.2.2019 n. 29, l'Agenzia delle Entrate ha istituito i codici tributo per poter eseguire i versamenti, utilizzando l'ordinario modello F24.

Ai fini della compilazione del modello:

- occorre indicare il "codice ufficio", ricavabile nell'apposita sezione del sito Internet dell'Agenzia delle Entrate (se si tratta di Direzione provinciale, il codice è quello dell'ufficio legale);
- il campo "anno di riferimento" deve coincidere con quello riportato nella domanda di definizione.

È escluso il pagamento tramite compensazione con crediti disponibili, ai sensi dell'art. 17 del DLgs. 241/97.

compilazione del modello

La compilazione del modello deve avvenire indicando, principalmente, i dati che consentono di individuare il contenzioso oggetto di definizione e gli importi da corrispondere.

Infatti, per la corresponsione dei medesimi vige l'autoliquidazione.

Relativamente al campo "Codice dell'Ufficio dell'Agenzia delle Entrate competente", bisogna indicare il codice ufficio legale della Direzione provinciale o DRE, reperibile sul sito Internet dell'Agenzia delle Entrate.

Dati relativi al contenzioso

Il presente campo concerne tutti i dati che consentono di identificare, in maniera netta, il contenzioso oggetto della definizione.

Occorre infatti indicare:

- l'organo giurisdizionale e la sede ove pende il processo:
  - la Commissione tributaria provinciale o regionale presso cui pende il processo (ad esempio Commissione tributaria provinciale di Vercelli, o Commissione tributaria regionale di Milano);
  - la Corte di Cassazione;
- l'organo giurisdizionale (con sede) che ha reso la sentenza (nel caso in cui la definizione avvenga nelle more del termine per impugnare o riassumere);
- il tipo di atto impugnato (avviso di accertamento, di liquidazione, cartella di pagamento, avviso di recupero di credito d'imposta, atto di contestazione della sanzione);
- il numero di atto impugnato (dato che si evince dall'atto medesimo);

- il periodo d'imposta/anno di registrazione (se il periodo d'imposta non coincide con l'anno solare, indicare solo l'anno iniziale; per il registro, indicare l'anno di registrazione o in cui sarebbe dovuta avvenire la registrazione);
- la data di notifica del ricorso di primo grado (se è stato utilizzato il servizio postale, la data di spedizione del ricorso, o la data di invio telematico rilevabile dalla ricevuta di accettazione della PEC);
- il numero di registro generale ricorsi (RGR) o di registro generale appelli (RGA), che si evince dalla ricevuta rilasciata dalla segreteria del giudice in occasione della costituzione in giudizio, oppure dalla sentenza o da altri atti processuali.

Bisogna poi indicare il valore della controversia, che, ai sensi dell'art. 12 co. 2 del DLgs. 546/92, coincide con la maggiore imposta richiesta, al netto di sanzioni e interessi, oppure con le sanzioni, in caso di atti di irrogazione/contestazione di sole sanzioni. Non si computano gli importi oggetto di annullamento in autotutela, giudicato interno, acquiescenza.

Determinazione delle somme da versare

Il campo in oggetto è particolarmente delicato: sono molte le ipotesi in cui è controversa la quantificazione degli importi dovuti.

La prima indicazione riguarda l'importo lordo, determinato in base ai co. 1 - 3 dell'art. 6 del DL 119/2018. Se nulla è dovuto, il campo deve essere valorizzato con zero.

Dall'importo lordo devono essere sottratti gli importi pagati a seguito della riscossione frazionata o per qualsiasi altra ragione, a titolo di imposta, sanzioni e interessi di qualsiasi natura.

Il contribuente, nonostante il ricorso, potrebbe, infatti, aver già versato alcune somme in virtù della riscossione frazionata, presente per quasi tutti i tributi amministrati dall'Agenzia delle Entrate, con l'eccezione delle liquidazioni automatiche e dei controlli formali *ex* artt. 36-*bis*, 36-*ter* del DPR 600/73 e 54-*bis* del DPR 633/72, che consentono la riscossione integrale delle somme. Naturalmente, lo scomputo deve avvenire quand'anche gli importi siano stati pagati a seguito di iscrizione a ruolo "definitiva" *ex* art. 14 del DPR 602/73, come nel caso appena descritto.

Nelle istruzioni alla compilazione del modello si specifica che non vanno scomputati gli importi di spettanza dell'Agente della Riscossione, quali aggi di riscossione, spese di notifica, spese per procedure esecutive.

Se nulla è stato pagato, bisogna indicare zero.

È necessario anche scomputare gli importi che, in ragione della rottamazione dei ruoli *ex* art. 3 del DL 119/2018, dovevano essere pagati entro il 7.12.2018 (il pagamento di queste somme entro il termine prescritto è necessario per accedere alla definizione delle liti). Peraltro, aderendo alla definizione delle liti, si potrebbe avere una automatica rinuncia alla rottamazione dei ruoli (i benefici della definizione delle liti sono a volte più consistenti rispetto alla rottamazione, dunque può succedere che quanto pagato a seguito della prima "assorba" la seconda).

Dati inerenti al versamento e alla rateazione

Occorre indicare la data del versamento delle intere somme o della prima rata, il cui termine scade contestualmente a quello di presentazione del modello, cioè il 31.5.2019.

Il versamento deve precedere la trasmissione del modello, posto che bisogna indicare la data in cui è avvenuto.

Bisogna esercitare l'opzione per il pagamento rateale, indicando:

- 1, per il pagamento in unica soluzione;
- 20 per la rateazione in venti rate trimestrali;
- da 2 a 19 ove si scelga un numero di rate diverso.

Giudicato interno/annullamento parziale/acquiescenza parziale

La definizione riguarda i soli importi oggetto del contendere.

Se, pertanto, il contribuente ha omesso di impugnare alcune parti dell'atto, o si è formato il giudicato interno o sono interessate da autotutela parziale, non rientrano nella definizione, non essendo oggetto di lite (provv. Agenzia delle Entrate 18.2.2019 n. 39209).

Di conseguenza, le imposte, nonché le sanzioni e gli interessi, inerenti a dette parti di atto sono, a seconda dei casi, spettanti o non spettanti (quindi, se del caso, da restituire ai sensi dell'art. 68 del DLgs. 546/92).

Detti importi, non entrando a far parte della definizione:

- non vanno conteggiati tra gli importi dovuti per la definizione;
- non vanno scomputati tra gli importi già versati.

Acquiescenza parziale all'atto

Il contribuente potrebbe non impugnare una o più parti dell'atto. Ad esempio, se nell'accertamento sono presenti rilievi su diverse imposte o su più recuperi a tassazione, il contribuente ben può contestare solo quelli che ritiene infondati. Le parti di atto non impugnate diventano definitive, quindi bisogna pagare per intero i relativi importi.

Annullamento parziale dell'atto

Può accadere che, a seguito di un documento di prassi o del mutamento di un orientamento giurisprudenziale, l'Agenzia delle Entrate annulli in parte l'atto. Ciò può succedere in occasione del reclamo *ex* art. 17-*bis* del DLgs. 546/92, o, nei fatti, quando si stipula una conciliazione giudiziale parziale.

Dal punto di vista processuale, si ha una parziale cessazione della materia del contendere e il processo prosegue per la parte restante.

Gli importi corrispondenti all'annullamento parziale non vanno corrisposti (a titolo di imposta, sanzioni e interessi).

Deve trattarsi di formale annullamento dell'atto, non avendo rilievo le proposte di accertamento con adesione o di conciliazione giudiziale (circ. Agenzia delle Entrate 1.4.2019 n. 6, § 5).

esempio di compilazione

Un contribuente ha un contenzioso avverso un avviso di accertamento esecutivo sull'anno 2015 emesso dalla Direzione provinciale di Alessandria.

Sono contestati i seguenti importi:

- 120.000,00 euro su imposte (60.000,00 euro IRES, 60.000,00 euro IVA);
- 90.000,00 euro a titolo di sanzioni collegate al tributo;
- 9.000,00 euro a titolo di interessi *ex* art. 20 del DPR 602/73;
- 8,00 euro a titolo di spese di notifica.

Il contribuente ha pagato il terzo delle imposte e degli interessi, quindi 40.000,00 euro a titolo di imposta (20.000,00 euro a titolo di IRES, 20.000,00 euro a titolo di IVA) e 3.000,00 euro per interessi.

La Commissione tributaria provinciale di Alessandria, con sentenza depositata il 20.9.2018, accoglie per intero il ricorso.

Con versamento in unica soluzione, bisogna pagare 5.000,00 euro (40% di 120.000,00 euro, detratti i 43.000,00 euro già versati).

modulistica

Il modello F24 andrà compilato come segue.

SEZIONE ERARIO

	codice tributo	rateazione/regione/prov./mese rif.	anno di riferimento	importi a debito versati	importi a credito compensati
IMPOSTE DIRETTE – IVA	PF31		2015	2.500,00	,
RITENUTE ALLA FONTE	PF30		2015	2.500,00	,
ALTRI TRIBUTI ED INTERESSI				,	,
				,	,
				,	,
codice ufficio: T7J	codice atto:		TOTALE A	5.000,00 B	,

+/- SALDO (A-B): 5.000,00

Il modello di definizione andrà compilato come segue (codice ufficio T7J).

CODICE FISCALE

MODALITÀ DI DEFINIZIONE

Articolo 6 DL n. 119 del 2018 (vedere istruzioni): 3

Articolo 7, comma 2, lettera b), DL n. 119 del 2018 (vedere istruzioni):

DATI DELLA CONTROVERSIA TRIBUTARIA PENDENTE

Periodo d'imposta / Anno di registrazione: 2015

Data di notifica del ricorso in primo grado: giorno 08 mese 02 anno 2018

Organo giurisdizionale e Sede: COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE ALESSANDRIA

Registro generale — Numero: 308 Anno: 2018

Tipo di atto impugnato: AVVISO DI ACCERTAMENTO

Numero atto impugnato: T700042642/17

Valore della controversia: 120.000,00

Altri dati per la definizione di cui all'articolo 7, comma 2, lettera b), DL n. 119 del 2018, riservata alle società e alle associazioni sportive dilettantistiche

Ammontare IRES contestata:

Ammontare IRAP contestata:

Valore delle sanzioni contestate:

Valore degli interessi contestati:

Determinazione importo dovuto

Importo lordo dovuto: 48.000,00

Importo versato in pendenza di giudizio: 43.000,00

Di cui versato entro il 7/12/ 2018 ai sensi dell'articolo 3, comma 21, DL n. 119 del 2018:

Importo netto dovuto: 5.000,00

Numero Rate: 1

Importo versato per la definizione o prima rata: 5.000,00

Data di versamento: giorno 10 mese 05 anno 2019

FIRMA DELLA DOMANDA

FIRMA DEL DICHIARANTE

IMPEGNO ALLA PRESENTAZIONE TELEMATICA

Codice fiscale dell'incaricato

Riservato all'incaricato

Data dell'impegno: giorno mese anno

FIRMA DELL'INCARICATO